

Sentenza della Corte d'Appello di Roma Sezione Speciale usi civici 12-16 giugno 1933

La II Corte di Appello di Roma, Sezione speciale per la definizione delle controversie in materia di usi civici, ha pronunziato la seguente sentenza nella causa civile a procedimento sommario, in sede di rinvio dalla Cassazione, inscritta al n. 715 del ruolo generale per l'anno 1932, posta in decisione all'udienza del 24 aprile 1933, e vertente tra Borghese don Marco, duca di Bomarzo, don Orazio e donna Anna Maria contessa Provana del Sabbione del fu Francesco e Kambo avv. Carlo, quale tutore della minorenni Borghese Anna Maria fu Pio, tutti quanti eredi del principe don Francesco Borghese, elettivamente domiciliati in Roma nello studio del signor avv. Ugo Battaglia, via Condotti n. 61, dal quale sono rappresentati con procura 13 settembre 1927, in concorso dell'avv. cav. di gr. croce prof. Gaetano Crisostomi Marini e dell'avv. Luigi Battaglia, notaro Buttaoni, e difesi: appellanti; e Università agraria di Bomarzo, in persona del Commissario prefettizio signor Ilio Cardarelli, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour n. 10, presso e nello studio del suo procuratore avv. Roberto Roberti dal quale è rappresentata e difesa in unione all'avv. Camillo Roberti in virtù di delega 15 aprile 1932 in calce all'atto di riassunzione della causa: appellata.

Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona di S. E. il Procuratore generale presso questa Corte di Appello rappresentato dal sostituto comm. Francesco Gabriele Arena.

All'udienza di spedizione della causa i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero lessero rispettivamente le seguenti conclusioni: (omissis).

La Corte rileva e ritiene

IN FATTO: Bomarzo, già feudo degli Orsini e negli ultimi tempi della casa ducale Borghese, ora Comune di 2817 abitanti, in provincia di Viterbo, con Chia, sua frazione principale, per il suo territorio seminativo e boschivo, a seguito delle leggi eversive della feudalità, ebbe annose controversie, con l'ex feudatario, per la esistenza in genere e per la estensione in specie degli, usi civici.

Nel 1866 si iniziarono trattative, per un bonario componimento, ad iniziativa del priore del Comune Giov. Sante Vittori, in seguito alle quali il principe

don Marcantonio Borghese, con lettera 21 dicembre di quell'anno formulava le sue ultime proposte di transazione, dichiarando:

1° rinunzi Comune e popolo ai pretesi diritti di pascere, fidare, ghiandare, seminare e ad ogni altro dedotto e da dedursi sopra i miei beni in territorio di Bomarzo;

2° in corrispettivo cedo: a) la tenuta dei Poggi di Chia e Colle Casale, compreso il pontone della Marinara, eccettuati (per sé) i molini ed i fabbricati; b) l'intera tenuta di Monte Casale e Serraglio; c) venti rubbia della tenuta Colonna a confine di Montecasoli e Vitorchiano con riserva (per sé e i suoi) di pascolo e di taglio annuo di trecento some di legna da ardere: d) in contante cinquemila scudi perché sulla tenuta di Montecasoli gravava un canone annuo di scudi 180 a favore del Marchese del Gallo e su l'altra tenuta di Poggi di Chia, ovvero Colle Casale, gravava la servitù di pascolo promiscuo con i Bomarzesi a favore dei frazionisti di Chia; e) a titolo di donazione 30 rubbia di grano da seme, per la prestanza alla povera gente.

Portata in Consiglio comunale tale proposta, nella seduta 13 gennaio 1867, fortemente caldeggiata dal priore Vittori, con l'assistenza del delegato ecclesiastico arciprete Vittori, ebbe l'approvazione a maggioranza.

Ma il Consigliere Bologna della minoranza, fece inserire in verbale la sua protesta con la quale sosteneva essere la proposta di grandissimo danno alla popolazione, per la rinuncia

specialmente ai diritti, sino allora esercitati, del pascolo e della semina su l'ampia e fertile tenuta Colonna, avendo in cambio terre sassose appena sufficienti ad un terzo della popolazione (che già contava duemila abitanti) e per giunta gravate da rilevanti oneri di legnatico e di pascolo a favore dello stesso principe.

Caduta quell'amministrazione Comunale, il nuovo Consiglio, nella seduta 16 febbraio 1868, fece divieto al nuovo priore (dichiarando rovinosa quella proposta transazione) di stipulare il relativo strumento.

Ma il principe ottenne sentenza, in contumacia del Comune, 27 aprile 1868, dal Tribunale di Viterbo che a norma della procedura dell'epoca, ordinò la stipulazione di ufficio innanzi al giudice Ferretti come fu fatto, in continuata assenza del Comune, il 19 giugno 1868 a rogito Borgassi di Viterbo avendo già la deliberazione 31 gennaio 1867 del precedente Consiglio comunale ottenuto, secondo la legge comunale pontificia 21 novembre 1850, l'approvazione del delegato della provincia e la sanzione Sovrana.

Dopo un ventennio, secondo risulta dagli atti, nel 1889, a seguito di denuncia della casa Borghese, per pascolo abusivo, e di sospensione del giudizio penale correlativo, disposto dal pretore di Orte, numerosi cittadini di Bomarzo convennero il principe innanzi alla Giunta d'arbitri di Viterbo, allora istituita con la legge 24 giugno 1888 numeri 5489, fosse dichiarata la esistenza dei loro diritti civili sulla tenuta Colonna ove avevano esercitato quel pascolo per cui erano stati denunciati.

A sua volta il principe convenne innanzi alla Giunta il comune di Bomarzo assumendo che le servitù civiche, gravanti i detti beni, si dovevano ritenere affrancate per la transazione 19 giugno 1868, mentre i bomarzesi erano tornati in massa nella tenuta colonna a seminare e pascolare e che invece questa si doveva ritenere libera da ogni diritto di uso civico.

Donde la nuova serie di complessi giudizi fra il principe Borghese, il comune di Bomarzo, circa duecento abitanti di questo Comune, nonché altri componenti dell'Università agraria di Chia.

All'oggetto del giudizio attuale basta aver presenti le sentenze che qui di seguito si accennano.

Nel 1890 la Giunta d'arbitri con sentenza sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello di Roma nel 1891, ritenendo proponibile l'eccezione di lesione enormissima, secondo la cessata legislazione pontificia, dispose perizia affidata all'agrimensore Ottati.

Questi depositò la sua relazione il 20 febbraio 1892, concludendo che le terre cedute dal principe avevano una estensione di circa 370 ettari ed un valore di L. 129.381,42, il quale, aggiunto al contante ed ai generi ascendeva complessivamente a L. 157.866,07, che i diritti civili, per la transazione a favore dei Bomarzesi potevano valutarsi in L. 182.245,60, quelli contestati L. 187.790,40 e così complessivamente L. 370.255,40.

Nel 1902 la Corte di Appello di Perugia (in sede di rinvio dalla Cassazione) con sentenza 3—15 marzo passata in giudicato, respinse nel merito la lesione enormissima, dichiarando non esser luogo alla richiesta nuova perizia, ma che peraltro rimaneva impregiudicata la questione riguardante la liberazione delle terre del principe, per l'adempimento degli oneri ed obblighi assunti con la transazione del 1868: secondo questi affermava e che invece veniva dal Comune e dai naturali di Bomarzo vivamente contestato.

Nel 1906 la Giunta d'arbitri, con una prima sentenza 1—3 febbraio dichiarò non esser luogo a deliberare perché il principe non aveva fornito la prova dell'adempimento degli obblighi della transazione; e con altra 9—12 ottobre dispose la notifica della sentenza precedente per pubblici proclami. Ed anche queste due sentenze passarono in giudicato.

Dal 1912 al 1915 si svolsero intanto altri giudizi fra l'università agraria della frazione (li Chia e del Comune capoluogo di Bomarzo. Si ebbe così sentenza 28 agosto—18 settembre 1914 della Giunta d'arbitri di Viterbo, che, in parziale accoglimento della domanda di Chia, riconobbe competere ad essi Chiani i diritti esclusivi di pascolo estivo, di spiga e di legnatico sulla tenuta Poggi di Chia ov-vero Collecasale, e più specialmente nei vocaboli di essa denominati Torrecasale e Prati del Signore; e per il diritto di semina dispose la prova testimoniale subordinatamente richiesta.

Prodotto appello dal comune di Bomarzo, che contestava tali diritti esclusivi vantati dai Chiani mentre la tenuta era stata dal principe, nella transazione del 1868, indicata siccome gravata della sola servitù di pascolo promiscuo con detti frazionisti, servitù da compensarsi eventualmente con gli scudi 5 mila, la Corte di Appello di Roma, innanzi alla quale intervenne il principe Borghese (sostenendo le ragioni del Comune ed impugnando quelle dei frazionisti Chiani) riformò la sentenza della Giunta nella parte con la quale aveva ritenuto accertato per documenti, l'esistenza ed il continuato possesso esclusivo nei Chiani degli usi civici di pascolo estivo; escluse del tutto quello di spiga e mantenne fermo il legnatico. Ammise una prova testimoniale. Su quella disposta dalla Giunta circa il diritto parimenti esclusivo di semina, a turno di terzeria e con la corrisposta all'ex feudatario del quinto dei prodotti, pur rilevando la importanza di un atto autentico del visitatore apostolico 9 novembre 1704 in proposito, ebbe a dichiarare che dalla prova testimoniale potevano attendersi maggiore conferma e chiarimenti.

Ma questa lite tra il Comune e detta frazione venne a cessare, con atto di transazione 19 dicembre 1919, senza intervento del Principe Borghese; e con la quale a tacitazione dei diritti della frazione di Chia accampati sulla tenuta Poggi o Collecasale furono ceduti alla rispettiva Università agraria ha. 31,26,62 della tenuta stessa, il comune di Bomarzo, in questa transazione, si riservò ogni diritto contro il principe per aver ceduto i fondi siccome liberi da ogni servitù. Questa transazione fu approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 13 febbraio 1920, con salvezza dei provvedimenti della Giunta d'arbitri.

Dopo l'emanazione del primo decreto legge 22 maggio 1924 sul riordinamento degli usi civici nel Regno, essendosi nel frattempo costituita l'Università agraria di Bomarzo, prima questa, con ricorso 22 maggio 1926, domandò al Commissario liquidatore, sedente in Roma, l'accertamento e la liquidazione degli usi civici gravanti su tutti i fondi situati nel suo territorio, in confronto di tutti i rispettivi proprietari, in essi compreso il Principe Borghese.

Questi poi, con ricorso notificato il 28 luglio 1926 al comune di Bomarzo, domandò al Commissario stesso che fosse riconosciuto avere egli adempiuto a tutti gli obblighi assunti con la transazione 19 giugno 1868 e che fossero in conseguenza dichiarati liberi da qualsiasi uso civico i suoi fondi siti in territorio di Bomarzo.

Comparsa in giudizio la sola Università agraria di Bomarzo e non anche il Comune, essa richiese preliminarmente la riunione, della causa riguardante il proprio ricorso 22 maggio 1926 a questa concernente l'altro ricorso 28 luglio 1926 del principe Borghese, che non erasi curato di attendere a quanto era stato dalla Corte di Appello di Roma, anche in suo confronto, disposto con la sentenza del 1915, circa i diritti esclusivi vantati dalla Università agraria di Chia.

Il Commissario liquidatore con sua sentenza 30 ottobre—29 novembre 1929, in contraddittorio della Università agraria di Bomarzo e nella non comparsa del Comune, accolse in ogni parte la domanda della Casa Borghese, dichiarando avere questi adempiuto ai detti obblighi della transazione 1868, e quindi esenti da ogni diritto civico i suoi beni posti in territorio di Bomarzo, ingiungendo al Comune ed all'Università in rappresentanza della popolazione di astenersi da qualsiasi atto contrario alla detta libertà e condannandoli alle spese di lite.

Sull'appello dell'Università questa Sezione speciale con sua sentenza 10—24 aprile 1931, in riforma della decisione Commissariale, accogliendo limitatamente il gravame, dichiarò che il giudizio di merito promosso dalla casa Borghese con ricorso 28 luglio 1926 dovesse rimanere sospeso sino all'esito dell'altro che forma oggetto della sentenza della Corte di Appello di Roma del 1915, avendo il principe dedotto che non intendeva riconoscere la transazione tra il Comune e la frazione di Chia 19 dicembre 1919; e rinviò le parti innanzi allo stesso commissario per provvedere anche sulle spese del giudizio di appello.

La sentenza stessa di questa Corte, aveva, in motivazione, del pari dichiarato che data la pendenza della questione circa l'adempimento degli obblighi Borghese, in rapporto alla tenuta Poggi di Chia ovvero Collecasale, non si riteneva potersi emettere pregiudizialmente alcun giudizio sulla opportunità o meno della riunione delle due cause, chiesta dall'Università agraria di Bomarzo,

non potendosi preliminarmente escludere se fra le controversie singolarmente promosse e quelle collettive vi siano rapporti di interdipendenza di convenzione, per la comunione delle origini delle prove, degli interessi ecc. E quindi motivi di riunione per la connessione e continenza di causa.

Su ricorso della Casa. Borghese, che dedusse quattro motivi di annullamento della sentenza, la Corte di Cassazione, con sua decisione 11 gennaio—12 febbraio 1932, accolse il primo, riguardante il mancato provvedimento circa la riunione delle due cause, e la conseguente disposta sospensione del giudizio su ricorso Borghese, sino all'esito dell'altro cui concerne la sentenza della Corte di Appello di Roma, nei rapporti del principe, del comune di Bomarzo e dell'Università agraria di Chia: e cassando la detta sentenza, rinviò la causa e per gli effetti dell'art. 8 legge 10 luglio 1930, n. 1078, innanzi a questa stessa sezione speciale, con delega a provvedere anche su le spese del giudizio di Cassazione.

IN DIRITTO osserva: la Suprema Corte regolatrice ritenne fondata la censura mossa, con il primo dei motivi di impugnazione, della sentenza 10—14 aprile 1931 di questa Sezione speciale della Corte di Appello. Con il cennato motivo si lamentava dagli eredi Borghese di essersi voluto lasciare impregiudicata la questione sulla domanda dell'Università agraria di Bomarzo per la riunione della causa attuale, promossa dal principe don Francesco Borghese con ricorso 28 luglio 1926 (onde ottenere la dichiarazione di adempimento agli obblighi della transazione del 1868, e la conseguente liberazione dei suoi fondi dagli usi civici) all'altra promossa dall'Università con il ricorso 22 maggio 1926 (per l'accertamento e la liquidazione di tutti i proprietari rispettivi di Bomarzo, in essi compreso il principe Borghese).

La Corte di Cassazione dichiarò quindi fondata la doglianza (espressa col detto primo motivo) di inversione degli elementi logici del giudizio per avere questa Corte deliberato in merito prima di provvedere su detta riunione. Ma soggiunse a proposito della causa cui concerne la sentenza 9 settembre 1915 della Corte di Appello di Roma, tra l'Università agraria di Chia, il comune di Bomarzo ed il principe Borghese (e fino all'esito della quale questa sezione speciale aveva ritenuto doversi sospendere il giudizio, anche di primo grado, sul ricorso Borghese 29 luglio 1926) che l'atto della transazione 12 dicembre 1919 interceduta tra la frazione di Chia ed il comune di Bomarzo (ed al quale rimase completamente estraneo il principe Borghese) se pose termine alla controversia tra frazione e Comune, per gli usi civici sulla tenuta dei Poggi di Chia o Collecasale (ceduta dal principe al Comune con la precedente transazione 19 giugno 1868) non aveva posto fine allo stesso giudizio tra Comune e principe. Quindi la stessa Corte soggiunse pure che gli eredi Borghese insistevano nello impugnare i diritti vantati dalla frazione di Chia e l'efficacia in loro confronto della transazione del 1919; che pertanto questa Corte, avrebbe dovuto rinviare senz'altro, e cioè senza disporre la sospensione, la presente causa, per il corso ulteriore, innanzi al Commissario. "Il quale si trovava già investito dell'altro giudizio in virtù della sentenza predetta 9 settembre 1915 della Corte di Appello di Roma. E ciò al fine di rendere possibile al Commissario di provvedere con la stessa sentenza con cui avrebbe pronunciato definitivamente circa la esistenza degli usi civici sulla tenuta Poggi di Chia o Collecasale ed anche su la evizione lamentata dal comune di Bomarzo contro il principe Borghese ed evitare così che si prolungasse, anche oltre il necessario, un giudizio che pende da molti anni".

Ora, questa Corte segue ben volentieri, a norma dell'art. 8 della legge 10 luglio 1930 tali direttive della Suprema Corte regolatrice, in tutta la loro estensione; e non può limitarsi a considerarle, come pretenderebbe pure il patrocinio Borghese, in parte qual semplice suggerimento, poiché non avrebbero atteso le sue deduzioni. Con le quali sosteneva, anche innanzi alla Corte Suprema, che quel giudizio, cui concerne la sentenza del 1915 (confermativa in massima parte di quella resa dalla Giunta di arbitri del 1914, anche in ordine alla disposta prova testimoniale circa il diritto esclusivo di semina dei frazionisti di Chia) debba considerarsi «un cadavere giudiziario» (secondo motivo del ricorso).

Le segue e le riguarda invece quale precetto nella loro coordinazione logica; anche perché vi ravvisa, in sostanza, quelle stesse ragioni di interdipendenza tra i due giudizi, che la indussero ad adottare i provvedimenti della sentenza cassata, dell'aprile 1931; cioè tra l'adempimento degli obblighi assunti dal principe Borghese con la transazione del 1868 (oggetto del suo ricorso 28 luglio 1926 e della sentenza commissariale appellata) e la esistenza delle cosiddette servitù civiche a favore esclusivo dei Chiani non dichiarate in detta transazione del 1868, con la quale il principe aveva ceduto invece anche la tenuta di Poggi di Chia ovvero Collecasale, al comune di Bomarzo, per i suoi utenti, piuttosto come libera, eccetto la limitata promiscuità preaccennata.

La Corte di Cassazione ha disapprovato il criterio ed il provvedimento di sospensione del giudizio promosso dagli eredi Borghese, col ricorso 28 luglio 1926, sino all'esito dell'altro formante oggetto della sentenza di appello del 1915, tra frazione e Comune; nonché l'altra correlativa sospensione di provvedere sulla domanda dell'Università agraria di Bomarzo (costituitasi in detto frattempo) per la riunione della causa promossa da don Francesco Borghese all'altra iniziata nello stesso mese di maggio 1926 da detta Università, ecc. concernente gli usi civici di tutto il territorio e contro tutti i proprietari, in essi compresi. gli eredi Borghese. Sospensione e subordinazione che la sentenza cassata aveva ritenuto necessaria per giudicare in merito allo adempimento dei detti obblighi e qui di della liberazione da ogni onere di uso civico dei fondi Borghese; e per lo stesso effetto ritenne quanto meno opportuna l'altra sospensione in rito su la riunione di dette due cause, nell'attesa di probabili elementi di connessione e di prove. Così stimava di poter fare nello stesso intento di giovare a più sollecita e completa soluzione delle annose controversie, sospingendo le parti ad agire e non ad immorare come nel passato. E forse anche con quella maggiore libertà di ordine procedura le che in questi giudizi, dal carattere pubblicistico, parrebbe consentita dall'art. 3 l. p. della legge 10 luglio 1930, in cui si richiamano pure le più libere norme del procedimento speciale.

Ora, circa la riunione delle due cause è chiarito anche dalle deduzioni e conclusioni svolte in questa sede dal patrocinio delle parti, che la causa relativa al ricorso 22 maggio 1926 dell'Università agraria è rimasta tuttavia nello stato iniziale, quindi nel maggior dubbio che possa tempestivamente fornire quegli elementi di connessione e di prova che si ritenevano probabili quanto utili. E pertanto, in obbedienza al precetto della Corte Suprema, il provvedimento su tale domanda di riunione non può che essere conforme a quello del commissario che la respinse, in base all'art. 7 del regolamento 26 febbraio 1928; il quale stabilisce la facoltà per ogni possessore, di presentare domanda onde ottenere che sia esaurita il procedimento di dichiarazione dei diritti civici esercitati o pretesi su le proprie terre.

Ma nel merito, ed in quanto la sentenza commissariale appellata ha accolto la domanda degli eredi Borghese per dichiarazione di libertà dei loro fondi da ogni uso civico, non può la sentenza stessa essere confermata, poiché il Commissario non deve, ad avviso anche di questa Corte, essere vincolato dal suo precedente giudizio, nel valutare gli elementi per i quali gli sia reso possibile, qual giudice di primo grado, di provvedere con la stessa sentenza definitivamente sia sulla resistenza degli usi in Poggi di Chia o Colle Casale, sia sulla evizione lamentata dal comune di Bomarzo contro i Borghese, seguito di quell'altra transazione del dicembre 1919, che si dice approvata e sanzionata da tutti i necessari provvedimenti. Difatti neppure le conclusioni del patrocinio Borghese e del Pubblico Ministero ora chiedono la conferma di detta sentenza Commissariale, mentre il patrocinio dell'Università agraria di Bomarzo, nell'assenza del Comune, si rimette alla giustizia della corte in ordine alla riunione ed invoca in merito, gli stessi provvedimenti della sentenza cassata 24 aprile 1931, i quali implicano sempre la riforma di quella commissariale, e non possono essere ripetuti.

Peraltro in quel giudizio di primo grado non venne prospettata la questione (rimasta in sospeso) tra Comune e casa Borghese, per la cennata evizione la cui ammissibilità si contestava anche innanzi alla Corte di Cassazione dal patrocinio Borghese con gli altri motivi di ricorso, che

non furono presi specificamente in esame nella decisione 11 gennaio—27 febbraio 1932, vagliandosi solo il primo di detti motivi.

IN FATTO E DIRITTO : Per dirimere ogni controversia inerente ai diritti di uso civico pretesi sulle terre ex feudali del territorio di Bomarzo furono nel 1866 intavolate trattative tra il Priore di quel Comune Giov. Sante Vittori e il Principe Don Marco Antonio Borghese, il quale con lettera del 21 dicembre 1866 diretta al detto Priore propose una transazione nei seguenti termini :

- 1° il Comune e Popolo rinunzi ai pretesi diritti di pascere, fidare, ghiandare, seminare ed ogni altro dedotto o da dedursi sopra i miei beni nel territorio di Bomarzo;
- 2° in corrispettività cedo al Comune e Popolo l'intera tenuta dei Poggi di Chia e Colle Casale; compreso il Puntone della Macinara, eccettuati per me i molini e gli altri fabbricati. Più l'intera tenuta di Montecasoli e Serraglio e più ancora venti rubbia della tenuta Colonna, da staccarsi a confine di Montecasoli e Vitorchiano, da incominciare la linea divisoria sull'angolo formato dall'imbocco nel Torrente Vezza del carraccio che prende le acque dalla Fontana delle Crete ed in retta direzione prosegue fino al confine di Vitorchiano; su detta linea divisoria sarà costruita la maceria a mie spese, poi sarà mantenuta a spese comuni.
- 3° Siccome poi la tenuta di Montecasoli è gravata di un annuo canone di scudi 180 a favore di S. E. il Marchese del Gallo e la tenuta di Poggi di Chia della, servitù di pascolo promiscuo coi Bomarzesi a favore dei Chiani, così in compenso di questi due oneri, che rimarrebbero a carico del coniuge, pagherò al medesimo nel giorno della sottoscrizione del regolare contratto la somma di scudi cinquemila. E finalmente, d'appresso le di lei fortissime premure, e per dimostrare In mia benevolenza verso quella popolazione, gli farà un dono di rubbia 30 di grano da seme onde serva in avvenire per fondo di prestanza da somministrarsi alla povera gente”.

La transazione nei termini su espressi fu accettata dal Consiglio Comunale di Bomarzo nella seduta del 13 gennaio 1867, fu approvata dal delegato governativo, e ottenne anche la sanzione Sovrana. Sennonché, cambiata l'Amministrazione Comunale, il nuovo Consiglio deliberò che il Priore non dovesse prestarsi alla stipulazione dell'istrumento.

In seguito a tale deliberazione il Principe Borghese convenne la Comunità di Bomarzo davanti il Tribunale di Viterbo, il quale con sentenza 3 aprile 1868, nella contumacia del Comune e in accoglimento della domanda dell'attore, prefisse al Comune il termine di giorni venti per la stipulazione della transazione sulle basi convenute e ordinò che, decorso infruttuosamente il detto termine, si procedesse alla stipulazione d'ufficio davanti il Giudice Raffaele Ferretti. E in esecuzione di tale sentenza, non impugnata dal Comune, si procedette alla stipulazione d'ufficio, secondo le norme stabilite dalla procedura allora vigente, con atto 19 giugno 1868 del notaio Borgassi di Viterbo.

Successivamente e fino alla promulgazione, della legge 24 giugno 1888 sulla affrancazione delle servitù di uso civico nell'ex Stato Pontificio non insorsero questioni. Sulla fine del 1888 furono invece promossi giudizi penali contro alcuni cittadini di Bomarzo recatisi a pascolare nella tenuta Colonna rimasta al Principe.

Stante la natura e la portata di questa sentenza, può essere accolta la domanda Borghese, non contraddetta (in ipotesi) dall'Università appellante, di rimettere al Commissario anche i provvedimenti su le spese di questo giudizio di appello e di quello di Cassazione, per cui havvi delega della Corte Suprema.

P.Q.M.

la Corte, uditi i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, giudicando a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione del Regno, su l'appello prodotto dall'Università agraria di Bomarzo nei

confronti degli eredi Borghese. don Marco, don Orazio ed altri L. Q. in epigrafe nominati, avverso la sentenza 30 ottobre—9 novembre 1929 dei Commissario liquidatore degli usi civici, sedente in Roma;

CONFERMA la sentenza appellata, in quanto ha respinto la pregiudiziale domanda di riunione della causa promossa dal principe Borghese don Francesco, mercé il ricorso notificato il 28 luglio 1926, all'altra relativa al ricorso 22 maggio 1926 presentato dall'Università agraria di Bomarzo.

In riforma poi della stessa sentenza Commissariale, in merito al predetto ricorso Borghese, rimanda la causa allo stesso Commissario per l'ulteriore corso, nei sensi in motivazione espressi ed in conformità di quanto è indicato nella sentenza 11 gennaio —12 febbraio 1932 della Corte Suprema; e per provvedere alle spese e competenze del giudizio di appello ed anche di quelle del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma e nella Camera di Consiglio di questa Sezione speciale della corte di Appello oggi 12 giugno 1933—XI:

Firmati: Giulio Giglioni, *estensore* — Capobianco — Giovanni Ruggiero —Romualdo De Ianuario — Berardino De Crescenzio — SENESI, *cancelliere*.

La presente sentenza è stata pubblicata a forma di legge dal sottoscritto all'udienza di oggi. — Roma, il 16 giugno 1933—XI. — Il Cancelliere: SENESI . Registrato a Roma, li 4 luglio 1933— XI, vol. 534, n. 164, Atti giudiziari. Esatte L. 90,10 da Battagli — Il Procuratore Superiore: Orofino.